



# Comune di San Martino Buon Albergo

Provincia di Verona - C.A.P. 37036

Settore Affari Generali

Ufficio SINDACO

Piazza del Popolo, 36

P.IVA 00333790236

ORDINANZA N. 1

Tel. n°045/8874111

Fax n°045/8874222

DEL 5 GENNAIO 2010

## ALBO PRETORIO

**Oggetto: Ordinanza concernente misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall'impiego di artifici pirotecnici sul territorio del Comune.**

IL SINDACO

Premesso:

> che è diffusa, in Italia come nel resto del mondo, la consuetudine di festeggiare determinate ricorrenze, come ad esempio il Capodanno, con il lancio di petardi e botti di vario genere;

> che ogni anno, la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artefici illegali, messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;

> che in ogni caso esiste un oggettivo pericolo, anche per petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre, di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

> che sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;

> che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o

investimento;

> che possono determinare anche ingenti danni economici alle cose, anche per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;

> che i motivi di pericolo oggettivo per persone e cose sussiste sia in occasione di festeggiamenti che non;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza RD del 18 giugno 1931, n. 773, artt. 53 e ss. ed il Regolamento di esecuzione approvato con RD del 06 maggio 1940, n. 635

- il D.lgs. 31/03/1998, n. 114;

- la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, n. 557/PAS.15955-XV.H.8 DEL 1/12/2006;

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, artt. 50 e 54;

Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

#### ORDINA

per la vendita e l'impiego di artefici pirotecnici, su tutto il territorio del Comune di San Martino Buon Albergo saranno osservate le seguenti disposizioni:

A) VENDITA NEI PUNTI VENDITA COMMERCIALI IN SEDE FISSA E SU AREA PUBBLICA:

- è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori.

La vendita è subordinata alla condizione che presso ogni punto vendita siano installati un numero idoneo di estintori in polvere di portata stabilita a secondo del materiale esplodente detenuto.

In caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita;

B) IMPIEGO

è tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo, ed altri prodotti esplodenti classificati di

4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup> categoria, nonché altri oggetti di detenzione illecita, non classificati o declassificati ( c.d. di libera vendita), menzionati nell'art. 53 del T.U.L.P.S.:

1. in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgano manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo;

2. all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, e ricoveri di animali (canile, gattile, ecc..), nonché entro un raggio di 500 metri da tali strutture;

3. in tutte le vie, piazze, aree pubbliche e parchi pubblici, dove transitano o siano presenti delle persone;

In occasioni di festeggiamenti, gli organizzatori delle feste dovranno assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine.

#### RACCOMANDA

> di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;

> di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire;

> di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro;

> di accendere i botti solo ed esclusivamente in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi;

#### INVITA

le istituzioni scolastiche a predisporre iniziative specifiche d'informazione e sensibilizzazione della popolazione studentesca sui pericoli derivanti dall'uso dei prodotti pirotecnici.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatto salvo l'applicazione dell'art. 703 del Codice Penale qualora si verifichi il reato in specie, e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La Polizia Locale e gli altri ufficiali ed agenti di Polizia

Giudiziaria sono incaricati della sua osservanza.

RENDE NOTO

Che avverso il presente Provvedimento può essere proposto:

- a) Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Verona, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
- b) Ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
- c) Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Che con la presente ordinanza s'intende convalidare la precedente n. 179 del 27.11.2009 in quanto adottata senza la preventiva comunicazione al Prefetto ed integrarne i contenuti.

IL SINDACO  
Valerio Avesani

